

Proponente: 31.A

Proposta: 2025/2

del 03/01/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1

del 03/01/2025

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI CHE
NELL'ANNO 2025 POTRANNO FRUIRE DEI PERMESSI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO E DEI CONGEDI PER LA FORMAZIONE**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- il termine di differimento per l'approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 è il 28/02/2025 come da D.M. del 24/12/2024;

- con deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 271 del 17/12/2024 e presentato al Consiglio Comunale in data 23/12/2024;

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il nuovo P.E.G. dell'esercizio 2025;

- occorre fare riferimento al bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 e successivamente sottoposto a variazioni con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024, n. 81 del 29/7/2024 e infine n. 131 del 25/11/2024 con la quale è stata approvata con immediata eseguibilità anche la variazione al D.U.P. e ai relativi allegati;

- con deliberazione di giunta Comunale n. 254 del 12/5/2024 è stato approvato il "3^a aggiornamento al Piano Esecutivo di gestione 2024 e del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. 2024/12 del 30/01/2024, alla sezione 2.2 "Performance";

Ai sensi dell'art. 46 del CCNL 16/11/2022 ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi consecutivi sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione dei permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

Osservato che la clausola contrattuale dell'art. 46 del CCNL del 16/11/2022, per stabilire il numero massimo di beneficiari dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) prende in considerazione il parametro della percentuale quantitativa (3%) calcolata sul numero di dipendenti effettivamente in servizio all'inizio di ciascun anno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 5 della legge 53/2000 " (Congedi per la formazione)" che recita :*"1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,*

continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa². Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.³ Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.⁴ Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.⁵ Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria";

- nonché ai sensi dell'art. 47 del CCNL del 16/11/2022, ai dipendenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio, ivi inclusi eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, presso lo stesso Ente possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione ;

Considerato che l'art. 47 del CCNL 16/11/2022 ha individuato nel 20% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alle diverse aree in servizio al 31 dicembre di ciascun anno la misura percentuale annua complessiva utile per determinare il numero massimo di congedi per la formazione da concedere;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla determinazione del limite massimo dei dipendenti che, nell'anno 2025 potranno usufruire dei permessi per diritto allo studio (150 ore) nonché del congedo per la formazione;

Visto infine il provvedimento P.G. n. 0258789 del 17/10/2024 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione, conferito ai sensi dell'art. 50, comma 10 TUEL e dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, fino al 31/01/2025;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti inoltre

- l'art. 22 – Diritto allo studio – Sezione C- del Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia vigente;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Di stabilire, a seguito di quanto in premessa riportato ed in osservanza di quanto previsto dal CCNL del 16/11/2022, quanto segue:

- il limite massimo dei dipendenti a cui concedere i permessi studio (150 ore) nell'anno 2025, ai sensi dell'art. 46 del CCNL 16/11/2022, pari al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato in servizio all'inizio dell'anno solare 2025, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale, arrotondato all'unità superiore, è pari a 40;
- il limite massimo dei congedi per la formazione per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 47 del CCNL 16/11/2022, stabilito nella misura percentuale complessiva del 20% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle diverse aree in servizio al 31/12/2024, incluso il personale con qualifica dirigenziale, è pari a 263.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)